



Ministero della cultura

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria

Il Soprintendente

VISTI gli articoli 13 e 14 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 44, comma 2, lettera b), del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota prot. n. 1521 del 15 ottobre 2021 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione al volume *Nella patria del "Perugino". Note d'arte e di storia su la Città della Pieve* di Fiorenzo Canuti con annotazioni manoscritte dell'autore;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che il volume *Nella patria del "Perugino". Note d'arte e di storia su la Città della Pieve* di Fiorenzo Canuti con annotazioni manoscritte dell'autore riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che il volume *Nella patria del "Perugino". Note d'arte e di storia su la Città della Pieve* di Fiorenzo Canuti con annotazioni manoscritte dell'autore

costituito da una unità archivistica


di proprietà di Alessandra Tassini

conservato presso l'abitazione della proprietaria in località Villastrada di Castiglione del Lago (PG)

è di interesse storico particolarmente importante

e pertanto è sottoposto alla disciplina del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per i seguenti motivi:

Il volume è costituito, oltre che da un testo a stampa, da carte in esso inserite sulle quali Fiorenzo Canuti ha scritto note e osservazioni o incollato schede di lavoro manoscritte e articoli ritagliati da giornali del tempo. Il volume è rilegato con copertina di pergamena e sulla prima carta riporta la seguente annotazione: "Donato da mons. Fiorenzo Canuti a Francesco Tassini perché lo custodisse gelosamente, 1° maggio 1968". È costituito da 491 pagine di cui 395 di testo a stampa, in alcune parti postillato e 96 con testo manoscritto o articoli di giornale. Le parti fuori testo a stampa sono numerate con matita rossa. L'attuale proprietaria ha comunicato di aver ricevuto questo volume dallo zio sacerdote, Francesco Tassini, al quale era stato donato da Fiorenzo Canuti.



Fiorenzo Canuti (1876-1968), sacerdote, dedicò agli studi su Città della Pieve e su Pietro Vannucci, detto il Perugino, buona parte della sua vita. È stato autore di un'opera organica e completa sulla vita e la produzione artistica del noto pittore. I risultati dei suoi studi e ricerche sono stati pubblicati in due volumi sull'artista umbro. L'archivio prodotto da Fiorenzo Canuti nel corso della sua attività di studioso di vicende religiose, artistiche e di storia locale è conservato nell'Archivio storico diocesano di Città della Pieve; alla morte del sacerdote le sue carte sono infatti rimaste presso le istituzioni religiose della cittadina umbra, dove Canuti era vissuto ed aveva operato.

Notifica in particolare alla proprietaria **Alessandra Tassini**, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare delle disposizioni del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica italiana l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);




- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica italiana l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero della cultura - Direzione generale archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Perugia, li **25 GEN. 2023**



IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Giovanna Giubbini

IL RICEVENTE

Firma

Qualifica: Proprietario dell'archivio

La presente dichiarazione è stata inviata via posta elettronica certificata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria il 25 gennaio 2023.

RS